

**COMUNE DI JESI**  
Provincia di Ancona

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero: 73      Data: 02/05/2011**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE

Il giorno **02 Maggio 2011**, alle ore **10:10**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	S	MANNARINI GILBERTO	S
ALBERICI ANTONINO	S	MARASCA MATTEO	N
BACCANI MARCO	S	MASSACCESI DANIELE	S
BELCECCHI FABIANO	S	MELAPPIONI AUGUSTO	N
BEZZECCHERI EMILIO	S	MONTALI GIANNI MARIA	S
BINCI ANDREA	S	NEGOZI LEONELLO	S
BRECCIAROLI LUCA	S	PENNONI MARIA CELESTE	S
BUCCI ACHILLE	S	PENTERICCI MARCELLO	N
CARDELLI RITA	S	POLITA MARCO	N
CHERUBINI GUGLIELMO	S	ROSSETTI SIRO	N
CINGOLANI PAOLO	S	SANTARELLI PIERLUIGI	S
COLTORTI UGO	S	SANTINELLI CESARE	S
D'ONOFRIO MARCO	S	SANTONI MARTA	S
FRATESI CLAUDIO	N	SARDELLA MARIO	N
LILLINI ALFIO	S	TITTARELLI GIULIANO	S
LOMBARDI NAZZARENO	S		

Presenti n. 24      Assenti n. 7

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: TONELLI STEFANO, OLIVI DANIELE, ROMAGNOLI SIMONA, SORANA VINCENZO

Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA MOLLY NANSUBUGA risulta Presente S/N (S)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **MANCINI LAURA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il **PRESIDENTE. CINGOLANI PAOLO** assume la presidenza.

Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dal Servizio Urbanistica e Ambiente, da cui risulta la necessità di approvare il "Regolamento per l'installazione di manufatti tipo dehors per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande" quale allegato al vigente Regolamento Edilizio Comunale;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE" e che al competente Servizio Urbanistica e Ambiente ai sensi dell'art.107 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 - comma 2 lett. a) del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Urbanistica e Ambiente per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. n.267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione, apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. n.267, in quanto non sussistono spese derivanti dall'adozione della presente delibera;

VISTE le decisioni di Giunta Comunale datate 13.02.2009, 21.09.2010 e 26.11.2010 in merito alla predisposizione di un Regolamento sui manufatti in argomento;

VISTI i pareri espressi dai Consigli Circostrizionali come di seguito specificato:

Circostrizione I Centro: delibera n.3/I del 14.10.2010;

Circostrizione II Ovest: delibera n.4/II del 19.10.2010;

Circostrizione III Est: delibera n.9/III del 13.10.2010;

VISTI i pareri espressi dalla competente Commissione Consiliare nelle sedute del: 14.12.2010, 22.03.2011, 30.03.2011 e 27.04.2011;

VISTO l'emendamento presentato dal Consigliere Santinelli Cesare del P.D.L. inerente il punto 2 dell'Art.13 del Regolamento in argomento, acquisito agli atti d'ufficio;

VISTO altresì l'emendamento presentato dai Capigruppo consiliari Binci Andrea per P.D., Lillini Alfio per S.E.L. e Baccani Marco per P.D.C.I. al punto 2 dell'Art.13 del Regolamento di cui all'oggetto che testualmente recita: “Sostituire all'Art.13 delle disposizioni finali e transitorie al punto 2 da 24 mesi a 36 mesi”;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Il Presidente del Consiglio Comunale procede quindi alle votazioni nel seguente ordine: emendamento presentato dal Consigliere Santinelli Cesare, emendamento presentato dai Capigruppo consiliari Binci Andrea per P.D., Lillini Alfio per S.E.L. e Baccani Marco per P.D.C.I., atto deliberativo e immediata eseguibilità dell'atto;

CON VOTAZIONI, rese nei modi e forme di Legge che hanno fornito i seguenti risultati, come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

**VOTAZIONE EMENDAMENTO SANTINELLI P.D.L.:**

PRESENTI	N.24	
VOTANTI	N.24	
ASTENUTI	N.00	
FAVOREVOLI	N.05	(Montali, Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L. - D'onofrio per G.M.)
CONTRARI	N.19	(Belcecchi – Cingolani per I.D.V. - Bezzeccheri, Binci, Cardelli, Cherubini, Coltorti, Lombardi, Mannarini, Negozi, Santarelli, Santoni e Tittarelli per P.D. - Lillini per S.E.L. - Alberici e Baccani per P.D.C.I. - Bucci e Brecciaroli per P.R.C. - Agnetti per G.M.)

L'emendamento è respinto a maggioranza.

**VOTAZIONE EMENDAMENTO BINCI P.D. – LILLINI S.E.L. E BACCANI P.D.C.I.:**

PRESENTI	N.24	
VOTANTI	N.21	
ASTENUTI	N.03	(Alberici per P.D.C.I. - Bucci e Brecciaroli per P.R.C.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.05	(Cingolani per I.D.V. - Montali, Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

L'emendamento è approvato a maggioranza.

VOTAZIONE DELIBERA EMENDATA:

PRESENTI	N.24	
VOTANTI	N.21	
ASTENUTI	N.03	(Cingolani per I.D.V. - Bucci e Brecciaroli per P.R.C.)
FAVOREVOLI	N.14	
CONTRARI	N.07	(Alberici per P.D.C.I. - Agnetti e D'Onofrio per G.M. - Montali, Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- 2) di approvare il “Regolamento per l’installazione di manufatti tipo dehors per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”, così come emendato ed allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, composto da n.13 articoli ed un allegato;
- 3) di dare atto che il presente Regolamento costituisce allegato al vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato nella versione vigente con atto di C.C. n.70 del 09.05.2003;
- 4) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 12 della L.R n.34/1992 e ss.mm.ii., l'approvazione del presente Regolamento quale integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale, non è sottoposta al parere della Provincia in quanto non contiene norme difformi dai parametri urbanistici edilizi previsti dall'art.13 del Regolamento Edilizio Regionale (D.P.G.R. n.23 del 14.09.1989);
- 5) di dare atto che l'approvazione del presente Regolamento comporta inoltre l'abrogazione delle parti del Regolamento Edilizio Comunale, in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento;
- 6) di dare atto che ai sensi della legge 241/90, responsabile del procedimento è l'Ing. Simone Messersi;
- 7) di dare atto altresì che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107 - commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO “DEHORS” PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE” e che al competente Servizio Urbanistica e Ambiente, ai sensi dell'art.107 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

8) di dare atto che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. n.267, in quanto non sussistono spese derivanti dall'adozione della presente delibera;

INFINE, stante l'urgenza a provvedere in merito, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.24	
VOTANTI	N.22	
ASTENUTI	N.02	(Bucci e Brecciaroli per P.R.C.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.06	(Agnetti e D'Onofrio per G.M. - Montali, Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

MESS/bg

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS"  
PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.  
APPROVAZIONE

L'ISTRUTTORE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE è emersa la necessità di regolamentare su tutto il territorio comunale l'installazione di manufatti a servizio di locali con attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di evitare la proliferazione incontrollata degli stessi che, pur se di modeste dimensioni, possono costituire un elemento di degrado del patrimonio urbanistico, ambientale e paesaggistico;

CHE con decisione di massima del 13/02/2009 la Giunta Comunale, per le motivazioni di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole alla redazione da parte del servizio scrivente di un apposito regolamento;

CHE con determinazione dirigenziale n.1129 del 17/09/2010 è stato a tale fine costituito apposito gruppo di lavoro interno;

CHE, a seguito di una ricognizione di regolamenti comunali già presenti in altre realtà locali e dall'analisi della normativa edilizia vigente, il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno inquadrare tali manufatti, dotati di una consistenza volumetrica, come "arredi" dello spazio esterno e non pertanto come pertinenze così come definite ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., né come manufatti temporanei di cui al vigente regolamento comunale per interventi edilizi minori approvato con atto di C. C. n.63 del 13/03/2009;

CHE pertanto l'installazione di tali manufatti, data la loro natura, non necessita di titolo abilitativo, bensì di una comunicazione al Comune, previa acquisizione da parte del proponente della concessione di suolo pubblico quando necessaria;

CHE con decisione di massima del 21/09/2010 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla proposta di regolamento formulata dal gruppo suddetto, avviando la fase di verifica dello stesso con le normative di settore (igienico sanitaria, commercio, codice della strada, occupazione suolo pubblico);

VISTO che con nota prot. n.34495 in data 28/09/2010, è stato richiesto il parere delle Circoscrizioni al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza al Regolamento, nonché per recepire proposte ed osservazioni utili per il perfezionamento di tale strumento;

CHE con la medesima nota di cui al punto precedente è stata trasmessa la proposta di regolamento di cui sopra, con richiesta di formulare eventuali osservazioni, ai Servizi di Polizia Municipale, Opere Pubbliche e all'U.O.C. Attività Economiche del Comune;

CHE con nota prot. n.34500 del 28/09/2010 la proposta medesima è stata inoltre inviata all'ASUR – Zona Territoriale n.5 di Jesi;

CHE la Circoscrizione III Est con proprio atto n.9/III del 13/10/2010 ha espresso *parere favorevole* al regolamento;

CHE la Circoscrizione I Centro con proprio atto n.3/I del 14/10/2010 ha espresso *parere favorevole* al regolamento *con la prescrizione di ridurre il periodo di adeguamento delle strutture esistenti presso alcuni esercizi da 24 mesi a 12 mesi*;

CHE la Circoscrizione II Ovest con proprio atto n.4/II del 19/10/2010 ha espresso *parere contrario* al regolamento *senza motivazione a supporto dello stesso*;

CHE l'ASUR Marche Zona territoriale n.5 con propria nota del 27/10/2010 prot. n.32206 ha proposto alcune *integrazioni al testo originario* riguardanti aspetti legati all'areazione e all'illuminazione oltre ad eventuali interferenze con reti tecnologiche esistenti da ritenersi in generale accoglibili nel testo definitivo;

CHE il Servizio OO. PP. con nota prot. n.38434 del 28/10/2010 ha espresso *parere favorevole* al regolamento in argomento *con alcune prescrizioni* che riguardano le procedure legate alla rimozione dei manufatti e ad alcune caratteristiche costruttive degli stessi, che il servizio scrivente ha ritenuto anch'esse accoglibili;

CHE la UOC Attività Economiche con nota prot. n.40113 del 10/11/2010 ha comunicato che *il suddetto regolamento rispetta la vigente normativa sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*, suggerendo nel contempo di considerare la possibilità di collocare temporaneamente tavoli per un periodo di tempo limitato dotati di pedana e copertura senza realizzare necessariamente il dehors;

CHE tale possibilità non risulta preclusa dal presente regolamento, purché non in contrasto con specifiche normative di settore (regolamento comunale di polizia urbana, regolamento comunale sul commercio) e che pertanto la stessa non comporta modifiche al testo proposto dal servizio scrivente;

CHE il Servizio di Polizia Municipale ha riconfermato il parere precedentemente espresso in data 20/07/2010;

CHE il parere di cui al punto precedente propone:

- la definizione del tempo massimo di 3 anni per l'occupazione del suolo a titolo temporaneo con i dehors, la quale tuttavia non risulta pertinente al regolamento in argomento in quanto riguarda nello specifico la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico;
- il richiamo al rispetto del regolamento di polizia urbana e del vigente codice della strada che puntualmente è stato recepito agli artt. 3 comma 2 ed 8 comma 1 del regolamento in argomento;

- di rendere non accessibile il manufatto nel periodo di chiusura dell'esercizio pubblico per evitare cause di disturbo della quiete pubblica, proposta che non risulta attinente al regolamento in oggetto, ma che tuttavia trova implicito riscontro nell'art.1 comma 3 dello stesso, in quanto è previsto che il "dehors" deve essere diretto a soddisfare esclusivamente l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- di applicare una sanzione di 100 € per la violazione delle norme del presente regolamento elevabile fino a € 500 per la seconda violazione, la quale osservazione trova riscontro nell'art. 12 del regolamento medesimo il quale prevede l'applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00 e ss. mm. ii.;

CHE con propria decisione di massima del 26/11/2010 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole al regolamento medesimo opportunamente integrato con i pareri pervenuti secondo le modalità proposte dal servizio scrivente, prescindendo dal parere negativo della Circostrizione II Ovest in quanto carente di motivazione;

CHE con la medesima decisione di massima di cui sopra, la Giunta Comunale ha ritenuto di confermare, contrariamente a quanto proposto dalla Circostrizione I Centro, il periodo di 24 mesi per l'adeguamento al presente regolamento delle strutture esistenti;

CHE pertanto il testo del regolamento in argomento è stato adeguato dal gruppo di lavoro in base alle suddette decisioni;

CHE la competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/12/2010 ha richiesto alcuni approfondimenti in merito al testo presentato riguardanti principalmente:

- la durata della concessione di suolo per tali installazioni;
- la compatibilità dei manufatti con la viabilità pedonale e carrabile;
- il controllo sulla qualità architettonica dei manufatti, specialmente se inseriti nel contesto urbano storico;
- la possibilità di installare all'interno di tali manufatti impianti di climatizzazione;

CHE in merito alle questioni sollevate, di cui al punto precedente, il servizio proponente ritiene che, relativamente a quelle legate alla concessione di suolo pubblico e alla compatibilità con la viabilità esistente, le stesse non sono oggetto del presente regolamento ma attengono alla specifica normativa di polizia urbana e del vigente codice della strada alla quale il regolamento medesimo rimanda, ponendo particolare attenzione alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici residui;

CHE per quanto riguarda il controllo sulla qualità architettonica e sulla possibilità di climatizzare detti manufatti si è ritenuto opportuno accogliere i rilievi della Commissione modificando gli articoli 10 e 11 del regolamento e introducendo uno specifico allegato al fine di:

- non consentire l'installazione di impianti fissi di condizionamento;
- accompagnare la comunicazione preventiva con elaborati progettuali dettagliati descrittivi del manufatto e del suo inserimento nel contesto;
- subordinare, nel caso di installazioni all'interno della città storica, l'inizio lavori al parere favorevole del Servizio scrivente;
- definire, sempre nel caso di dehors installati all'interno della città storica, precise indicazioni circa la loro modalità di realizzazione secondo l'abaco allegato al presente regolamento;

RITENUTO per i motivi sopraesposti, che il sopracitato regolamento debba costituire allegato al Regolamento Edilizio Comunale, approvato nella versione vigente con atto di C.C. n.70 del 09.05.2003;

CONSIDERATO che non si rende necessario sottoporre il presente Regolamento al parere della Provincia in quanto, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 come modificato dalla L.R. 19/2001, il Regolamento stesso non contiene norme difformi dai parametri urbanistici edilizi previsti dall'art.13 del Regolamento Edilizio Regionale (D.P.G.R. n.23/89);

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Urbanistica e Ambiente per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 - comma 1 – D.Lgs. del 18.08.2000 n.267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. n.267, in quanto non sussistono spese derivanti dall'adozione del presente atto;

VISTO l'art.42 comma 2 – lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE  
IL SEGUENTE DELIBERATO

- 1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il “Regolamento per l’installazione di manufatti tipo dehors per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, composto da n.13 articoli ed un allegato;
- 3) di dare atto che il presente Regolamento costituisce allegato al vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato nella versione vigente con atto di C.C. n.70 del 09.05.2003;
- 4) di dare atto, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 12 della L.R n.34/1992 e ss.mm.ii., l'approvazione del presente Regolamento quale integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale, non è sottoposta al parere della Provincia in quanto non contiene norme difformi dai parametri urbanistici edilizi previsti dall'art.13 del Regolamento Edilizio Regionale (D.P.G.R. n.23 del 14.09.1989);
- 5) di dare atto che l'approvazione del presente Regolamento comporta inoltre l'abrogazione delle parti del Regolamento Edilizio Comunale, in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento;
- 6) di dare atto che ai sensi della legge 241/90, responsabile del procedimento è l'Ing. Simone Messersì;

- 7) di dare atto che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. n.267, in quanto non sussistono spese derivanti dall'adozione della presente delibera;
- 8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL n. 267 del 18.08.2000, data l'urgenza di rendere il regolamento in argomento operativo nel più breve tempo possibile.

L'ISTRUTTORE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Simone Messersi



Servizio Urbanistica - Ambiente

## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO “DEHORS” PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.73 del 02.05.2011

Marzo 2011

Gruppo di lavoro:

*Dott. Ing. Andrea Crocioni* – coordinatore e supervisore;  
*Ing. Simone Messersì* – resp. del procedimento e co-progettista;  
*Geom. Landino Ciccarelli* – co-progettista;  
*Istrutt. Amm. Giuliano Brunzini* - collaboratore amministrativo.

Art. 1  
OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico e privato di elementi di arredo tipo “*dehors*”, annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per “*dehors*” il manufatto coperto con consistenza volumetrica formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 10.
3. L’elemento di arredo “*dehors*”, come sopra definito, deve essere caratterizzato da “precarietà e facile rimovibilità”, e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l’esigenza temporanea legata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.
4. Qualunque manufatto con consistenza volumetrica realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo art. 10, o con finalità diverse da quelle previste dal comma 3 del presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Art. 2  
CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”

1. Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un “*dehors*”, deve ottenere dal Comune la relativa e preventiva concessione di occupazione dello stesso.
2. In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il “*dehors*” venga installato nell’ambito e/o in prossimità del bene vincolato.
3. Tutti gli elementi che costituiscono il “*dehors*”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature.

Art. 3  
CARATTERISTICHE E LIMITI PER IL POSIZIONAMENTO DEL “DEHORS”

1. Il “*dehors*” deve essere posizionato di norma in adiacenza al locale di cui costituisce arredo o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze. Qualora lo stesso interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, deve essere prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di “*dehors*” collocato nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato.

2. Il “*dehors*” deve essere posizionato nel rispetto delle procedure e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale di polizia urbana nonché nel rispetto del vigente codice della strada. In ogni caso non deve impedire la visibilità al traffico veicolare e non interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

3. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.).

#### Art. 4

#### PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS”

All'interno della sagoma dei “*dehors*” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio di cui al vigente Piano per l’Ornato Pubblico.

#### Art. 5

#### LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL “DEHORS”

1. Nel posizionamento dei “*dehors*” devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

2. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

#### Art. 6

#### DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi OO.PP. e Polizia Municipale.

Art. 7  
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti dei “*dehors*” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 8  
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, REVOCA E GARANZIE PER IL RIPRISTINO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico costituisce titolo per l'installazione dei “*dehors*” ed è rilasciata nel rispetto del vigente regolamento di polizia urbana e del vigente codice della strada, con particolare attenzione alla fruibilità pedonale degli spazi residui.
2. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per il “*dehors*” non sia rinnovata o venga revocata o nel caso in cui l'installazione dello stesso venga effettuata in maniera difforme dal presente regolamento, la struttura deve essere completamente rimossa e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario entro gg 10 dalla scadenza o revoca dell'autorizzazione all'occupazione o dalla comunicazione dell'accertata difformità.
3. A garanzia dell'obbligo di rimozione il titolare della concessione di suolo pubblico dovrà stipulare prima dell'inizio lavori di installazione del manufatto apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali. In sede di prima applicazione sarà pari ad 70 €/mq di superficie occupata.
4. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “*dehors*” può essere revocata o sospesa, oltre che nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia urbana e dal vigente codice della strada, anche qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
  - b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
  - c) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;
  - d) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
  - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
  - f) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9  
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PRIVATO CON “DEHORS”

1. L'installazione di strutture tipo “*dehors*” su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, è soggetta a nulla osta dei servizi viabilità e P.M. del Comune.
2. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 8 commi 2 e 4 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del “*dehors*” su suolo privato.

Art. 10  
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI “DEHORS” E MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli elementi di arredo con consistenza volumetrica, denominati “*dehors*”, non devono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore a mq 30 per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Ferma restando tale superficie massima, in sede di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita.
2. Lo spazio coperto dal “*dehors*” deve essere delimitato da una pedana rialzata di 15 cm realizzata in materiale rimovibile e senza alcuna opera in muratura. La pedana potrà essere realizzata con struttura in legno o metallo e pavimentata con tavolato in legno o elementi metallici e dovrà essere conforme alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.
3. La struttura coperta del “*dehors*” deve essere realizzata con struttura in legno o ferro con sezioni ridotte, copertura con tessuto o telo impermeabile avvolgibile, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto e, nel caso di occupazione di suolo pubblico, non deve aggettare su area esterna a quella concessa. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. Solo occasionalmente il “*dehors*” può essere protetto con tende laterali dalla copertura agli elementi di delimitazione.  
Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse.  
All'interno della città storica le tipologie di strutture, materiali e colori dei “*dehors*” devono armonizzarsi con le facciate degli edifici più prossimi ed essere realizzate secondo le indicazioni di cui all'allegato al presente regolamento.
4. Non è ammessa la installazione di “*dehors*” nei percorsi porticati e nelle gallerie.
5. L'altezza massima dei manufatti, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri.
6. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio.
7. I manufatti in argomento dovranno in ogni caso conciliarsi con l'impianto urbanistico circostante per quanto attiene le caratteristiche morfotipologiche e architettoniche prevalenti nel contesto.

Art. 11  
PROCEDURE

1. L'installazione del “*dehors*” è subordinata a comunicazione preventiva, che potrà essere inoltrata, nel caso di occupazione di suolo pubblico, solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.
2. Alla comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) elaborati progettuali completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto, particolari costruttivi in scala adeguata e planimetria generale del contesto urbano circostante;
  - b) attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;
  - c) polizza fideiussoria di cui al precedente art. 8 comma 3 (nel caso di occupazione di suolo pubblico);
  - d) foto inserimenti del “*dehors*” nell'area oggetto di intervento;
  - e) relazione descrittiva sui materiali e soluzioni cromatiche oltre che sugli impianti che si intendono installare all'interno del manufatto stesso.
3. Nel caso di “*dehors*” da installare all'interno della città storica di cui all'art. 26 del PRG vigente, l'inizio lavori di installazione del manufatto stesso è condizionato al parere favorevole del Servizio Urbanistica che ne valuterà la qualità architettonica e in generale l'adeguatezza al contesto in cui si inserisce.
4. L'installazione del “*dehors*” deve comunque essere anticipatamente notificata al Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Marche – Zona Territoriale n°5.

Art. 12  
SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del Dlgs 267/00 e ss. mm. ii..

Art. 13  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, che costituisce allegato al vigente Regolamento Edilizio Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico e privato, comunque autorizzate e con caratteristiche difformi da quelle di cui al precedente art. 10, devono adeguarsi alla presente normativa entro 36 mesi dall'entrata in vigore della stessa.
3. Il mancato adeguamento entro i termini previsti comporta, anche nel caso di occupazione di suolo privato, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del regolamento.

## ALLEGATO

### ABACO DEI MANUFATTI TIPO “DEHORS” NELLA CITTA’ STORICA

Di seguito si riportano alcune indicazioni circa le caratteristiche dei manufatti tipo “dehors” da installare all’interno della città storica.

#### PEDANA

Materiali	legno o metallo con superficie antiscivolo
Colore	legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo
Spessore	15 cm
Modalità di posa	semplicemente appoggiata senza alcun tipo di ancoraggio al suolo

#### STRUTTURA COPERTA

Materiali	struttura portante con elementi esili in legno o ferro/alluminio, copertura in telo impermeabile o tessuto ombreggiante avvolgibili
Colore	legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo, colore del telo o tessuto adeguato al contesto (facciate edifici limitrofi)
Altezza massima	metri 3 al colmo della copertura
Modalità di posa	semplicemente ancorata al suolo mediante bullonature senza opere murarie o cementizie

#### ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE

Tipologia	fioriera in legno o metallo, pannello con struttura in metallo o legno e vetro trasparente (la parte opaca non dovrà avere altezza superiore ad un metro da terra)
Materiali	legno, ferro o alluminio, cristallo trasparente
Colore	legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo
Altezza massima	metri 1,60 da terra
Modalità di posa	semplicemente ancorata al suolo mediante bullonature senza opere murarie o cementizie

#### TENDE LATERALI

Quando consentite ai sensi del presente regolamento esse devono avere le medesime caratteristiche, per materiale e colore del tessuto o telo in copertura al “dehors”. Le stesse devono inoltre essere verticali.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.73 DEL 02.05.2011

Deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI  
CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: P.R.G.

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Messersi Simone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ING. ANDREA CROCIONI, nella sua qualità di Dirigente Servizio Urbanistica Ambiente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, li 30.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Andrea Crocioni

Il sottoscritto ING. ANDREA CROCIONI, nella sua qualità di Dirigente Servizio Urbanistica Ambiente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime altresì il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione così come emendata

Jesi, li 02.05.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Andrea Crocioni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

**IL PRESIDENTE**  
F.to CINGOLANI PAOLO

---

**PUBBLICAZIONE**

N .....Registro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

---

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it)

---

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

---

**ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal \_\_\_\_\_ in quanto:

- ( ) Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ( ) Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ( ) Confermata da Consiglio Comunale con atto n. .... del .....

Jesi, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**